

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COESIONE DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA ATTIVITA' IMPRENDITORIALI Ufficio VII

L. 488/92 COMITATO TECNICO-CONSULTIVO VERBALE DELLA QUARANTOTTESIMA RIUNIONE – 24 GIUGNO 2009 RISPOSTE AI QUESITI

D. (MPS) - Durata massima del periodo di preammortamento del finanziamento: correlazione con il programma di investimenti.

Si sottopone la questione della durata del periodo di preammortamento del finanziamento (agevolato e bancario) e dell'individuazione dei vincoli a tale durata derivanti dalla normativa di riferimento

Le principali fonti regolamentari sull'argomento risulterebbero il Decreto interministeriale. 1° febbraio 2006 (art. 2, comma 2); la Convenzione stipulata fra MSE, Cdp e Banche Agenti (di massima, coincidenti con le Banche Concessionarie) ai sensi della Delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 (cfr. schema di delibera di finanziamento); la circolare MSE n. 980902 del 23 marzo 2006 e s.m.i. (cfr. in particolare punti 2.1, 5.7 secondo capoverso, secondo alinea e allegato n. 5); l'Atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata fra MSE, Cdp e le Banche Agenti, siglato nel maggio 2007 (sub Allegato 2: Schema di Contratto di Finanziamento da stipulare con il Soggetto Beneficiario le cosiddette Linee Guida, punti 4.3.2, 4.9.6, 4.9.8, da 4.11.2 a 4.11.4).

Dal complesso dei citati riferimenti regolamentari, si ritiene di evincere i seguenti principi:

- a) il periodo di preammortamento, la cui durata è compresa in quella complessiva del finanziamento agevolato, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
- b) a decorrere dalla data di stipula, la durata massima del preammortamento è in ogni caso di 4 anni;
- c) il periodo di preammortamento può essere presente oppure no (cfr. punti 4.9.6 e 4.9.8 delle Linee Guida) e la sua eventuale presenza è affidata ad un'opzione esercitata dal Soggetto Beneficiario, evidentemente di concerto con il Soggetto Finanziatore, la cui delibera definisce e formalizza appunto la durata massima del preammortamento.

Meno univoci sembrano i principi rinvenibili in termini di durata massima del periodo di preammortamento, in particolare per i programmi di durata inferiore a 4 anni.

In proposito, il Decreto interministeriale 1° febbraio 2006 (art. 2, comma 2), oltre alla specificazione della decorrenza del periodo di preammortamento dalla data di stipula del contratto,

introduce un concetto di commisurazione della durata del preammortamento a quella del programma di investimenti. Si rileva tuttavia che:

- il concetto di "commisurazione" (alla durata del programma di investimenti) è di per sé diverso, e in ogni caso meno univoco, del concetto di "parità/uguaglianza" (alla stessa durata);
- ancora meno "stringente" è la locuzione alternativa rinvenibile nelle Linee Guida (cfr. in particolare punto 4.9.6, laddove prevede che il termine del periodo di preammortamento ove presente sia indicato in contratto sulla base della tempistica di realizzazione del Programma di Investimento), che sembra addirittura ulteriormente sfumare il concetto di commisurazione in una più generica correlazione;
- anche a voler interpretare come "parità" il concetto di "commisurazione":
 - i) si trascurerebbe il fatto che, facendo decorrere due intervalli di pari durata da epoche diverse (data di avvio del programma di investimenti / data del decreto di concessione provvisoria / data di stipula del contratto), vi sarebbero effetti evidentemente incongrui sulla corrispondenza dei rispettivi termini finali;
 - ii) resterebbe da definire univocamente il termine di paragone, ovvero la "durata del programma di investimenti", essendo anch'essa potenzialmente suscettibile di più interpretazioni: durata prevista compresa fra l'avvio del programma e la sua ultimazione (con le ulteriori possibili varianti di calcolo della durata fra l'avvio e l'ultimazione espressi in gg/mm/aaaa o in numeri di anni solari interessati dal programma di investimenti); durata residua, compresa fra una data "iniziale" (quella del decreto di concessione provvisoria o quella di stipula) e l'ultimazione del programma (con le varianti di cui sopra); ovvero durata massima, calcolata a decorrere (non dall'avvio del programma, bensì) dalla data del decreto di concessione provvisoria e in rapporto al termine massimo di ultimazione del programma (ovvero i 24/48 mesi);
- l'eventualità di commisurare (in qualunque modo si possa intendere tale commisurazione) il periodo di preammortamento alla durata del programma di investimenti, ovvero alla dinamica temporale delle spese del programma, risulta incongrua con altri (per di più, più numerosi e temporalmente successivi) riferimenti regolamentari contenuti sia nella circolare che nelle Linee Guida, nei quali la correlazione del termine del periodo di preammortamento è ancorata non alla tempistica di realizzazione/ultimazione del programma di investimenti, bensì la tempistica massima delle erogazioni (ed in particolare della richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL), quantomeno nell'ambito del limite invalicabile dei 4 anni dalla data di stipula:
 - o la circolare, nell'unico riferimento rinvenibile, introduce un concetto di correlazione fra termine del periodo di preammortamento e anno di erogazione dell'ultima quota di contributo;
 - le Linee Guida rilevano in particolare laddove prevedono l'eventualità che il periodo di utilizzo debba essere esteso fino a 30 mesi (nel caso di programmi in 2 quote) e fino a 54 mesi (per programmi in 3 quote) con possibilità di ulteriore estensione di massimo 6 mesi per eccezionali cause di forza maggiore e che parallelamente possa essere esteso anche il periodo di preammortamento, con il solo vincolo insuperabile dei 4 anni decorrenti dalla data di stipula.

Si chiede pertanto un chiarimento a tal riguardo.

R. La durata del periodo di preammortamento del finanziamento (agevolato/bancario) ai sensi della normativa di riferimento (Decreto interministeriale 01/02/2006 art. 2, comma 2) è commisurato alla durata massima del programma di investimenti.

In considerazione del fatto che la <u>durata massima</u> del periodo di preammortamento è in ogni caso di 4 anni (8 semestralità), per i programmi di investimento agevolato che devono essere realizzati in 48 mesi detto termine non è differibile.

Mentre, per i programmi che devono essere realizzati entro i 24 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria, il periodo di preammortamento potrà essere esteso ad un massimo di 5 semestralità, previa richiesta motivata dell'impresa beneficiaria.

Fermo restando i periodi di preammortamento già stabiliti nei decreti di concessione provvisoria considerata l'intervenuta stipula dei contratti di finanziamento.

D (Italease) Con riferimento all'obbligo previsto dal punto 2.1 delle Circolari applicative circa l'adozione del regime di contabilità ordinaria già a partire all'esercizio di presentazione della domanda di contributo, si fanno presente i seguenti casi:

CASO A):

Ditta individuale con domanda di contributo presentata sul 19° bando di applicazione concernente un nuovo impianto per un'attività ricettiva in country house; all'atto della presentazione della domanda l'impresa ha dichiarato di trovarsi in regime di contabilità ordinaria. In sede di verifica della documentazione finale di spesa, esaminando le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di sviluppo del programma, è emerso che l'azienda non aveva compilato alcun quadro dal quale emergesse il regime di contabilità adottato.

L'impresa ha successivamente fornito dichiarazioni integrative, trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, nelle quali è stato inserito per tutti gli anni di sviluppo del progetto, il quadro della contabilità ordinaria.

A maggior sostegno e giustificazione, l'impresa ha rappresentato che precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, operava nel settore agricolo: con l'attività agricola, aveva la possibilità di operare in regime di contabilità semplificata, ma già dal 2004 (anno di presentazione della domanda), in vista della nuova attività di country house, l'azienda aveva provveduto all'acquisto e alla tenuta di tutti i libri contabili e amministrativi richiesti per il regime di contabilità ordinaria.

CASO B):

Ditta individuale con domanda di contributo presentata sul 20° bando di applicazione – tipologia nuovo impianto -, concernente l'apertura di un esercizio commerciale al dettaglio di media struttura per la vendita di prodotti non alimentari (articoli e accessori di abbigliamento, calzature, mobili, elettrodomestici, etc.); all'atto della presentazione della domanda l'impresa ha dichiarato di trovarsi in regime di contabilità ordinaria. In sede di verifica della richiesta di erogazione della prima quota di contributo, esaminando le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di sviluppo del programma, è emerso che l'azienda non aveva compilato alcun quadro dal quale emergesse il regime di contabilità adottato.

L'impresa ha successivamente fornito dichiarazioni integrative, trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, nelle quali è stato inserito per tutti gli anni di sviluppo del progetto, il quadro della contabilità ordinaria.

A maggior sostegno e giustificazione, l'impresa ha rappresentato che già fin dall'esercizio di presentazione della domanda di contributo aveva intenzione di operare in regime di contabilità ordinaria avendo tempestivamente provveduto all'acquisto e alla tenuta di tutti i libri contabili e amministrativi richiesti per tale regime, e che pur avendo omesso di presentare il quadro relativo al suddetto regime contabile, tale quadro era pari a zero non avendo la ditta fatto alcuna operazione: Infatti è solo a partire dal 2007 che vengono fatte le prime registrazioni contabili legate all'avvio

dell'investimento e solo nel 2008, l'azienda dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni per l'apertura dell'attività commerciale ha iniziato a essere attiva.

Alla luce dei due casi prospettati e tenuto conto altresì della risposta al quesito 7.46 della raccolta sistematica si chiede di sapere se le agevolazioni possono essere confermate.

R. Si ribadiscono i contenuti della risposta al quesito 7.46 della Raccolta. Qualora dalla verifica dell'effettivo comportamento dell'impresa circa il regime contabile adottato, dovesse emergere che la stessa non ha adottato, come invece dichiarato in fase di domanda, il regime di contabilità ordinaria sin dall'esercizio di presentazione della domanda stessa, la banca concessionaria, oltre a seguire la procedura normalmente prevista dalla legge nei casi di dichiarazioni non veritiere, dovrà procedere con la proposta di revoca totale delle agevolazioni concesse ed al conseguente recupero della somma erogata in quanto l'impresa non possedeva all'origine i requisiti per partecipare al bando.